



Originale

COMUNE DI GIVOLETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI
SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016**

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MULATERO AZZURRA	Sindaco	Sì
2. FABBRO MARCO	Assessore	Sì
3. JANNI DAVIDE	Assessore	Sì
4. ISOLATO DANIELA	Assessore	Sì
5. GALLIO GRAZIA	Assessore	Sì
6. SARTO GIANLUCA	Consigliere	Sì
7. BERTONI VALERIO	Consigliere	Giust.
8. FANTINO LORIS	Consigliere	Sì
9. BERNARDI ALESSANDRO	Consigliere	Giust.
10. PIGNOCHINO STEFANIA	Consigliere	Sì
11. LOSA SABRINA	Consigliere	Sì
12. BELLAVIA FILIPPO	Consigliere	Sì
13. TIDU MASSIMO	Consigliere	Giust.
	Totale Presenti	10
	Totale Assenti	3

Si dà atto che le presenze sopra riportate si riferiscono all'orario di apertura della seduta.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Di Raimondo Giuseppa.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Azzurra Mulatero assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni;

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

Premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 20/09/2017 con deliberazione n. 17;

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Givoletto partecipa al capitale delle seguenti società:

S.I.A. s.r.l. - Servizi Intercomunali per l'Ambiente s.r.l. – P.IVA 08769960017

attività: gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale etc.

quota di partecipazione = 2,93%

S.M.A.T. s.p.a. - Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. - in alternativa SMA TORINO s.p.a. ovvero SMAT s.p.a. – P.IVA 07937540016

attività: gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente

quota di partecipazione = 0,00004%;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.12.2022 con cui veniva effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 il Consiglio comunale provvede alla deliberazione di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale, con riferimento inizialmente alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria sopra citata e di quanto dalla stessa conseguente (Art. 26, c. 11, TUSP, il quale espressamente recita: "*Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*");

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Tutto quanto premesso si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI DARE ATTO che dalla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Givoletto, risulta che lo stesso al 31.12.2022 partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

S.I.A. s.r.l. - Servizi Intercomunali per l'Ambiente s.r.l. – P.IVA 08769960017

attività: gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e smaltimento rifiuti;

quota di partecipazione = 2,93% come da scheda che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

S.M.A.T. s.p.a. - Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. - in alternativa SMA TORINO s.p.a. ovvero SMAT s.p.a. – P.IVA 07937540016

attività: gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente

quota di partecipazione = 0,00004% come da scheda che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che dalla ricognizione di cui in premessa emerge che le predette società producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune.

DI DARE ATTO che dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e pertanto non si rende necessario attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

DI AUTORIZZARE, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della Legge n. 244/2007 e s.m.i., il mantenimento delle partecipazioni nelle società di cui al presente dispositivo.

Parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Ragioneria
Rag. Carmelo Filiti

Givoleto, 13.12.2023

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa / Finanziaria
Marinella Gambaiani

Parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Ragioneria
Rag. Carmelo Filiti

Givoleto, 13.12.2023

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa / Finanziaria
Marinella Gambaiani

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Procedimento congiuntamente al Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Ascoltata la relazione del Sindaco che elenca le partecipazioni del Comune, ovvero nelle società SIA e SMAT, e relative quote.

Successivamente con voto espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	10
Consiglieri votanti	7
Voti favorevoli	7
Voti contrari	0
Astenuti	3 (PIGNOCHINO - LOSA - BELLAVIA)

Con n. 7 voti favorevoli e n. 0 contrari su n.10 presenti e n.7 votanti espressi in forma palese e n.3 astenuti (PIGNOCHINO – LOSA – BELLAVIA) ;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Avv. Azzurra Mulatero

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Di Raimondo Giuseppa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/01/2024 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Givoletto, 10/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Di Raimondo Giuseppa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- [X] è divenuta esecutiva per il decorso dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
- [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Givoletto,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Di Raimondo Giuseppa